

COMUNE DI
ZOLA PREDOSA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

ANNO 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 14 del 20.07.2020

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2020

PREMESSA

In data 15.04.2020, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr. parere n. 4 del 16.03.2020).

In data 24.06.2020, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr. parere n. 11 del 3.06.2020), determinando un risultato di amministrazione di € 7.971.491,24 così composto:

- fondi accantonati per € 4.748.487,10;
- fondi vincolati per € 176.509,99;
- fondi destinati agli investimenti per € 748.059,35;
- fondi disponibili per € 2.298.434,80.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 23 del 15/04/2020 – in riferimento all'ordinanza capo protezione civile 658 del 29/03/2020 per misure urgenti di solidarietà alimentare;
- Deliberazione n° 30 del 27/05/2020 – ratifica della delibera di variazione adottata dalla Giunta n. 37 del 22/04/2020 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c.4, D,Lgs. 267/00;

Ha adottato i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 43 del 06/05/2020
- Deliberazione n° 66 del 01/07/2020

Sinora non sono state applicate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, quote di avanzo di amministrazione al bilancio;

In data 17.07.2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Si rileva che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio e che comunque vi è stato un ulteriore rinvio al 30 settembre dell'adempimento in oggetto.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Inoltre, l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19, attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende visione della relazione tecnico finanziaria riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g) e l'assestamento generale di bilancio ;

Con nota del 29.04.2020, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Inoltre, i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. ed i responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori/minori entrate e di maggiori/minori spese anche dovute all'emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva la sua adeguatezza sia a consuntivo 2019 che nel bilancio preventivo 2020/2022.

L'equilibrio finanziario nella gestione in conto residui è garantito, mentre **il Collegio prende atto della necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio di parte corrente**, in quanto gli equilibri del bilancio non sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza, dovuto all'evento eccezionale della pandemia per Covid 19 che sta determinando, come noto, ricadute economiche negative su molti settori produttivi tra cui anche i bilanci degli enti locali.

A tal fine, **si è reso necessario applicare una quota libera del risultato di amministrazione pari ad euro 180.877,07 a norma dell'art. 187 D.Lgs 118/00, per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio** di cui all'art. 193, non riuscendo a provvedervi con mezzi ordinari.

Con l'operazione di **assestamento**, poi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, si è applicata **un'ulteriore quota di avanzo libero di amministrazione per euro 710.400,00 per sostenere famiglie, cittadini e imprese colpiti duramente dall'emergenza Covid**, attraverso contributi economici e sgravi tariffari e fiscali ed **avanzo destinata ad investimenti per finanziare arredi ed importanti progetti di lavori per complessivi euro 544.000,00.**

Pertanto, il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari ad euro 7.971.491,24 è stato applicato al bilancio di previsione con questa variazione di salvaguardia equilibri ed assestamento per euro **1.435.277,07** di cui:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| - fondi accantonati | per euro | 0.00; |
| - fondi vincolati | per euro | 0.00; |
| - fondi destinati agli investimenti | per euro | 544.000,00; |
| - fondi disponibili | per euro | 891.277,07; |

Il Collegio procede all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio comunale ed attesta che sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Collegio ha verificato, inoltre, che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati e che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria